REGOLAMENTO (CE) N. 1971/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1996

che riduce i prezzi di base e d'acquisto delle arance, dei mandarini e delle clementine per la campagna 1996/1997, in seguito al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2359/95 della Commissione [3], ha fissato a 1 202 000 t per le arance, a 36 300 t per i mandarini e a 176 800 t per le clementine i limiti d'intervento per la campagna 1995/1996;

considerando che a norma, rispettivamente, dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95 [5], qualora nel corso di una campagna di commercializzazione le misure d'intervento adottate per le arance, le clementine e i mandarini dovessero riguardare quantitativi che superano i limiti d'intervento fissati per detti prodotti e per la stessa campagna, i prezzi di base e d'acquisto fissati per tali prodotti per la campagna successiva sono ridotti dell'1 % per fascia di superamento di 37 700 t per le arance, dell'1 % per fascia di superamento di 8 100 t per le clementine e dell'1 % per fascia di superamento di 3 000 t per i mandarini;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi [6], i quantitativi di arance consegnati alla trasformazione in base al suddetto regolamento vengono aggiunti ai quantitativi consegnati all'intervento, mentre i quantitativi di mandarini sono assimilati, per la constatazione di un eventuale superamento del limite di intervento fissato per tali prodotti, a un quantitativo che beneficia di una misura d'intervento;

considerando che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento per le arance, le clementine e i mandarini adottate nella Comunità per la campagna 1995/1996 hanno riguardato 1 820 733 t di arance, 55 735 t di mandarini e 200 789 t di clementine; che pertanto la Commissione ha constatato un superamento dei limiti d'intervento di 618 733 t per le arance, di 19 435 t per i mandarini e di 72 189 t per le clementine;

considerando che, di conseguenza, i prezzi di base e d'acquisto delle arance per la campagna 1996/1997 fissati dal regolamento (CE) n. 1190/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, che fissa per la campagna 1996/1997 i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli [7], devono essere ridotti del 16 % per le arance, del 6 % per i mandarini e dell'8 % per le clementine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto delle arance, delle clementine e dei mandarini per la campagna 1996/1997, fissati dal regolamento (CE) n. 1190/96, sono ridotti del 16 % per le arance, del 6 % per i mandarini e dell'8 % per le clementine e corrispondono agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
(3) GU n. L 241 del 10. 10. 1995, pag. 7.
(4) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.
(5) GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8.
(6) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17.
(7) GU n. L 156 del 29. 6. 1996, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

(campagna 1996/1997)

MANDARINI

Per il periodo dal 16 novembre 1996 al 28 febbraio 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Novembre (dal 16 al 30)	41,48	26,55
Dicembre	41,02	25,94
Gennaio	40,42	25,02
Febbraio	38,41	24,40

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità I, calibro 54/69 mm, presentati in imballaggio.

ARANCE DOLCI

Per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	34,77	21,99
Gennaio	30,48	19,81
Febbraio	31,23	20,30
Marzo	33,54	20,77
Aprile e maggio	34,30	21,07

Questi prezzi si riferiscono alle arance delle varietà Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello e Valencia late, categoria di qualità I, calibro 67/80 mm, presentate in imballaggio.

CLEMENTINE

Per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 15 febbraio 1997

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	37,10	20,50
Gennaio	34,46	19,04
Febbraio (dal 1° al 15)	40,21	19,04

Questi prezzi si riferiscono alle clementine (citrus reticulata, Blanco) della categoria di qualità I, calibro 43/60 mm, presentate in imballaggio.

Nota:

I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.